SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 agosto 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 209/L

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 giugno 2001.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Solaria», in Rionero in Vulture, ai fini dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 1° gennaio 2001 con la quale la società S.I.A.M. Monticchio S.p.a., con sede in Rionero in Vulture (Potenza), frazione Monticchio Bagni, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Solaria» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria «Giulia» sita nel comune di Rionero in Vulture (Potenza), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 16 maggio 2001;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua, minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Solaria» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria «Giulia», sita nel comune di Rionero in Vulture (Potenza).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 25 giugno 2001

p. *Il direttore generale:* SCRIVA

01A8654

DECRETO 25 giugno 2001.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Neve», in Cadorago, ai fini dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 6 marzo 2000 con la quale la società Verga Antonio Spumador - Fonte S. Antonio S.p.a., con sede in Lomazzo (Como), via Como n. 56, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Neve» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria «Fonte S. Antonio», sita nel comune di Cadorago (Como), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Neve» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria «Fonte S. Antonio», sita nel comune di Cadorago (Como).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 25 giugno 2001

p. *Il direttore generale:* SCRIVA

01A8655

DECRETO 13 luglio 2001.

Riconoscimento al sig. Grigore Fanica Iulian di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Grigore Fanica Iulian ha chiesto il riconoscimento del titolo di assistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di assistent medical generalist conseguito nel 1993 presso il liceo statale industriale «N. Iorga» di Braila (Romania), del sig. Grigore Fanica Iulian nato a Braila (Romania), il giorno 18 agosto 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Grigore Fanica Iulian è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8624

DECRETO 13 luglio 2001.

Riconoscimento al sig. Nikolli Albert di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Nikolli Albert ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 settembre 2000.

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato il 10 aprile 2000 dalla facoltà di infermieri dell'Università di Tirana (Albania), al sig. Nikolli Albert nato a Bardhaj Mirdite (Albania), il giorno 13 ottobre 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Nikolli Albert è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8622

DECRETO 13 luglio 2001.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Valido Garrido Maribel ha chiesto il riconoscimento del titolo di Técnica en terapia fisica y rehabilitación conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno 2001.

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Técnica en terapia fisica y rehabilitación rilasciato nel 1992 dall'Istituto politecnico «Simon Bolivar» di Pinar del Rio (Cuba), alla sig.ra Valido Garrido Maribel nata a La Palma - Pinar del Rio (Cuba), il giorno 22 giugno 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. La sig.ra Valido Garrido Maribel è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di fisioterapista.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8623

DECRETO 13 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Llins Rodriguez Angela Isabel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Llins Rodriguez Angela Isabel ha chiesto il riconoscimento del

titolo di tecnica en enfermeria conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di tecnica en enfermeria conseguito nell'anno 1993 presso l'Istituto politecnico della sanità «Maria Cabrales» di L'Avana (Cuba), della sig.ra Llins Rodriguez Angela Isabel nata a L'Avana (Cuba), il giorno 2 luglio 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Llins Rodriguez Angela Isabel è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8625

ORDINANZA 25 luglio 2001.

Divieto d'importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la circolare n. 19 del 27 aprile 1987, aggiornata con la circolare n. 17 del 10 aprile 1992, relativa alle misure di prevenzione della trasmissione, attraverso il seme umano impiegato per la fecondazione artificiale, dell'HIV/AIDS e di altri agenti patogeni nonché di patologie geneticamente trasmesse, a garanzia della salute sia della donna ricevente che del nascituro;

Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997), e successive proroghe, concernente il divieto di commercializzazione di pubblicità di gameti ed embrioni umani;

Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997), e successive proroghe, concernente il divieto di pratiche di clonazione umana o animale;

Vista la legge 28 marzo 2001, n. 145, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani»;

Considerato che è in corso di recepimento da direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni bioenergetiche (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 30 luglio 1998, legge n. 213/1913), ove è previsto il divieto di utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali;

Considerato che la materia della procreazione medicalmente assistita è attualmente priva di una specifica disciplina legislativa;

Considerato che l'importazione di gameti o di embrioni umani, anche per l'incertezza sull'applicazione delle richiamate norme di prevenzione della trasmissione dell'HIV/AIDS e di altri agenti patogeni nonché di patologie geneticamente trasmesse, costituisce potenziale rischio per la salute della donna e del nascituro;

Considerato il potenziale uso improprio degli embrioni suscettibile di verificarsi;

Ravvisata la necessità di salvaguardare ulteriormente la vita umana nel rispetto delle indicazioni riconosciute a livello internazionale;

Rilevata la necessità di adottare un provvedimento contingibile ed urgente;

Ordina:

Art. 1.

1. Sono vietate l'importazione e l'esportazione di gameti o embrioni umani.

2. La presente ordinanza ha efficacia fino al 31 dicembre 2001.

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2001

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei Conti il 1º agosto 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Sanità, foglio n. 72

01A9075

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 17 luglio 2001.

Modifica della denominazione di origine controllata «Lessini Durello» in «Monti Lessini» o «Lessini» e del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1987, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lessini Durello»;

Vista la domanda presentata dal consorzio tutela vini a denominazione di origine controllata «Lessini Durello» in data 13 ottobre 1999, intesa ad ottenere la modifica della predetta denominazione di origine controllata dei vini a denominazione di origine controllata «Lessini Durello» in «Monti Lessini» o «Lessini» e del relativo disciplinare di produzione;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Lessini Durello» in «Monti Lessini» o «Lessini» e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione nella seduta del 15 febbraio 2001 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 15 maggio 2001;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in merito alle modifiche del disciplinare di produzione di che trattasi;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica della denominazione di origine controllata per i vini «Lessini Durello» in «Monti Lessini» o «Lessini» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine controllata dei vini «Lessini Durello» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1987, è modificata in «Monti Lessini» o «Lessini» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Monti Lessini» o «Lessini» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2001.

La denominazione di origine controllata dei vini «Lessini Durello» deve intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi gli effetti determinatesi.

Art. 2.

I soggetti che intendono produrre e porre in commercio, già a partire dalla vendemmia 2001, i vini a denominazione di origine controllata «Monti Lessini» o «Lessini» ed i cui vigneti non sono compresi, in tutto o in parte nell'Albo dei vigneti corrispondente alla denominazione di origine controllata che con il presente decreto viene modificata, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve.

Art. 3.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2 possono essere iscritti a titolo provvisorio, e solo per l'annata 2001, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Veneto la richiesta risulti fondata,

anche nel caso in cui non siano stati effettuati, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Monti Lessini» o «Lessini» in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nel sopra citato albo, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi dell'allegato 8 del regolamento comunitario 1493/99 - lettera *E*, paragrafo 2, lettera *F*, terzo trattino - alla tipologia «Monti Lessini» o «Lessini» Durello che prevede l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

I vini sottoposti ad esami chimico-fisici ed organolettici ai fini della designazione con la denominazione di origine controllata «Lessini Durello» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987 che trovansi già confezionati, in via di confezionamento o allo stato sfuso, possono essere immessi in commercio con tale denominazione, fino ad esaurimento delle scorte, previa denuncia all'ufficio repressione delle frodi competente per territorio entro lo stesso termine indicato all'art. 2.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Monti Lessini» o «Lessini» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «MONTI LESSINI» O «LESSINI».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Monti Lessini» o «Lessini» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

Durello (anche in versione passito e spumante e con la specificazione superiore), bianco (con la specificazione superiore), rosso (anche con la specificazione riserva) e spumante (metodo classico, anche in versione rosato o rosè).

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Monti Lessini» o «Lessini» Durello deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale, con la varietà Durella per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve delle varietà Garganega, Pinot bianco, Chardonnay, Pinot nero.

Il vino a denominazione di origine controllata «Monti Lessini» o «Lessini» bianco deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti coltivati in ambito aziendale ed aventi la seguente composizione varietale:

Chardonnay per almeno il 50%;

Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Sauvignon, da soli o congiuntamente, per la differenza.

Il vino a denominazione di origine controllata «Monti Lessini» o «Lessini» rosso deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti coltivati in ambito aziendale ed aventi la seguente composizione varietale:

Merlot per almeno il 50%;

Pinot nero, Corvina, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenore, da soli o congiuntamente, per la differenza.

Il vino a denominazione di origine controllata «Monti Lessini» o «Lessini» spumante (metodo classico) deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti coltivati in ambito aziendale ed aventi la seguente composizione varietale:

Chardonnay per almeno il 50%;

Pinot bianco, Pinot nero, da soli o congiuntamente, per la differenza.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Monti Lessini» o «Lessini» comprende:

a) provincia di Verona: l'intero territorio dei comuni di: Vestenanova, San Giovanni Ilarione e parte del territorio dei comuni di: Montecchia di Crosara, Roncà, Cazzano di Tramigna, Tregnago, Badia Calavena;

b) provincia di Vicenza: l'intero territorio dei comuni di Arzignano, Castelgomberto, Chiampo, Brogliano, Gambugliano, Trissino e parte del territorio dei comuni di Cornedo, Costabissara, Gambellara, Isola Vicentina, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Montevello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Vito di Leguzzano, Schio, Zermeghedo.

La zona risulta così delimitata: a est, iniziando dal confine con la provincia di Vicenza, in località Calderina a quota 36, segue la strada che porta a Roncà, passando per le località Binello e Momello. Attraversa il centro abitato di Roncà, riprende la strada che si immette nella provinciale Monteforte-Montecchia fino al confine comunale di Montecchia di Crosara. Segue detto confine comunale fino a quota 64 e poi la strada che porta nuovamente sulla provinciale a sud della cantina sociale di Montecchia di Crosara. Prosegue per breve tratto verso nord la provinciale della Val di Alpone fino al ponte sull'omonimo torrente che lo attraversa seguendo poi la strada comunale che passa dalle località Molino, Castello e San Pietro a sud dell'abitato di Montecchia di Crosara, prosegue fino a incontrare il torrente Rio Albo a quota 85 che delimita la zona fino a quota 406 a sud di Corgnan e Tolotti per congiungersi con il confine comunale di Cazzano di Tramigna. Prende la strada comunale per Marsilio e seguendo la quota di livello tocca il Rio V. Brà e V. Magragnan fino a quota 149 in località Caliari. Da località Caliari prosegue verso nord per la strada che porta a Campiano fino alla località Panizzolo a quota 209 per unirsi al torrente Tramigna; sale a nord il Tramigna fino ad arri-

vare al confine comunale di Tregnago che lo segue per breve tratto verso ovest e quindi raggiunge la località Rovere a quota 357 e successiva 284. Prende la strada che porta a Tregnago passando per quota 295, entra nell'abitato di Tregnago, lo attraversa seguendo la strada principale fino a quota 330. Da qui si immette sulla comunale per Marcemigo che attraversa e prosegue per salire a località Morini a quota 481 e successivamente si immette sulla provinciale per S. Mauro di Saline a quota 523. Segue la provinciale per S. Mauro di Saline verso nord fino a località Bettola al confine con il comune di Badia Calavena.

Dalla località Bettola si scende a valle seguendo la comunale, passando fra le località Canovi, Valle, Antonelli, Riva, Fornari si entra nell'abitato di Badia Calavena e da quota 451, seguendo la comunale verso est, si sale alla località Collina a quota 734 raggiungendo il confine con Vestenanova a quota 643, continuando per la comunale si passa dall'abitato di Castelvero, si prosegue per Vestenavecchia fino a giungere a Vestenanova centro; si prosegue per la località Siveri seguendo la comunale e si arriva alla località Alberomato; da qui, toccando la località Bacchi, si giunge al confine con la provincia di Vicenza e seguendo i confini provinciali verso nord fino a raggiungere quota 474 s.l.m., il limite di zona prosegue lungo il confine nord del comune di Chiampo verso est e quindi verso sud, fino all'intersezione di questo con la strada provinciale che congiunge Chiampo con Nogarole Vicentino in coincidenza con la quota 468 s.l.m. Segue quindi detta strada, tocca il centro abitato di Nogarole e prosegue lungo la strada che conduce a Selva di Trissino fino al Capitello posto dopo la quota 543 s.l.m., si dirige a sinistra lungo il sentiero fino all'incrocio di questo con l'acquedotto. Di qui corre lungo il sentiero attraversando la contrada Prizzi congiungendosi poi a quota 530 s.l.m. con la strada per Cornedo, che segue attraversando le contrade Pellizzari e Duello fino al bivio con la strada comunale che conduce alle contrade Caliari, Stella, Ambrosi fino a raggiungere nuovamente la provinciale per Cornedo toccando la località Grigio. S'innesta qui a Cornedo sulla statale n. 246 che segue fino a poco prima del ponte dei Nori. Gira quindi verso est e prende tosto la strada comunale che tocca le contrade Colombara, Bastianci, Muzzolon, Milani (quota 547); di qui segue la carrareccia con direzione nord-est fino alla contrada Crestani a quota 532. Segue quindi la strada comunale che conduce alle contrade Mieghi, Milani a quota 626, Casare di Sopra, Casare di Sotto, Godeghe fino al bivio con la strada comunale Monte di Malo-Monte Magré che percorre appunto fino a questo centro abitato. Da qui segue la strada per Magré fino a quota 294 proseguendo successivamente in direzione nord-ovest toccando quota 214, segue poi la Valfreda raggiungendo località Raga a quota 414 e da qui prosegue fino al confine comunale fra Schio e Torrebelvicino, segue lo stesso fino a quota 216. Da qui segue il torrente Leogra fino al ponte della statale n. 46 per Schio seguendo successivamente la strada rivierasca fino a quota 188. Segue quindi la strada statale n. 46 Schio-Vicenza fino alla località Fonte di Castelnovo. Attraversa e prende quindi la strada per Costabissara che raggiunge toccando le località Ca' de Tommasi e Pilastro.

Il limite di zona segue quindi la strada comunale da Costabissara a Creazzo passando per località S. Valentino fino a raggiungere il confine meridionale del comune di Costabissara; prosegue quindi verso ovest lungo i confini comunali sud di Costabissara, Gambugliano e Castelgomberto fino all'intersezione di quest'ultimo con il confine ovest del comune di Montecchio Maggiore (intersezione con torrente Poscola). Segue detto confine fino a intersecare la statale n. 246 che percorre verso sud fino all'abitato di Montecchio Maggiore (bivio per Montorso). Il limite segue quindi la strada per Montecchio Maggiore e Montorso, fino al ponte sul torrente Chiampo, attraversa il corso d'acqua e prosegue verso sud fino alla strada per Zermeghedo che raggiunge. Devia quindi sulla strada per Selva di Montebello toccando la contrada Sinico e Caiazza fino a Selva. Il confine di zona prende quindi la strada per Agugliana e quindi la strada fino alla contrada «Guarda» prosegue lungo il sentiero fino a quota 240 e seguendo una linea retta perviene fino alla sottostante quota 143. Discende lungo la strada vicinale che conduce a Gambellara che attraversa verso ovest seguendo la strada da Gambellara a Calderana congiungendosi con la delimitazione dell'area iniziale della provincia di Verona.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Monti Lessini» o «Lessini» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, quelli ubicati in terreni eccessivamente umidi e fertili.

Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia, ad esclusione della varietà Garganega e Durella per le quali è consentita anche l'uso della pergola inclinata semplice e della pergoletta.

Per i vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare e che non rispondono ai requisiti di cui al comma precedente, è consentita la rivendicazione della presente denominazione per un periodo massimo di 15 anni.

Trascorso tale periodo, i vigneti di cui al paragrafo precedente, saranno automaticamente cancellati dai rispettivi albi.

È fatto obbligo nella conduzione delle pergole veronesi a tetto piatto la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di gemme ad ettaro fino ad 80 mila.

Tutti i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare devono avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.000, ad esclusione delle varietà Durella e Garganega per le quali il numero di ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2.500.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura: è tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 e i rispettivi titoli alcoolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

Tipologia	Prod. max uva/ha T.	Titolo alc. vol. nat. minimo
Durello	16	9,50
Bianco, spumante e rosso	12	10,50

Le uve destinate alla produzione dei vini a colore bianco designati con il termine «superiore» devono presentare un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo di 1,00% vol. maggiore di quello indicato al comma precedente.

Le uve destinate alla produzione dei vini spumanti possono avere un titolo alcoolometrico volumico minimo naturale interiore dello 0,5% rispetto a quello sopra specificato, purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate, venga espressamente indicata nella denuncia annuale delle uve.

In annate con andamenti climatici particolarmente sfavorevoli è ammessa, con provvedimento della regione Veneto, adottando secondo le procedure di cui all'art. 10 della legge n. 164/1992, la riduzione del titolo alcoolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini di cui alla presente denominazione, entro comunque i limiti massimi consentiti dalla specifica normativa.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del comitato vitivinicolo regionale istituito con legge regione n. 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Monti Lessini» o «Lessini» inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero per le politiche agricole e forestali - al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti nel presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola o vino da indicazione geografica tipica se ne hanno le caratteristiche.

La facoltà di cui al comma precedente si esercita in aggiunta al disposto di cui all'art. 10, lettera *c)*, della legge n. 164/1992 e senza eccedere il limite massimo previsto.

Art. 5.

Le operazioni di appassimento e di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Monti Lessini» o «Lessini», nonché di affinamento dei vini laddove prevista, devono essere effettuate all'interno dei comuni compresi totalmente o parzialmente nella zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni limitrofi di: Monteforte, Soave, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane, Verona, S. Mauro di Saline, Velo Veronese e Selva di Progno per la provincia di Verona e Lonigo, Sarego, Brendola, Altavilla Vicentina, Sovizzo, Monteviale, Vicenza, Caldogno, Villaverla, Thiene, Santorso, Torrebelvicino, Valdagno, San Pietro Mussolino, Valli del Pasubio e Velo d'Astico per la provincia di Vicenza.

Nelle vinificazioni sono ammesse soltanto le pratiche enologiche reali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%; per la tipologia spumante la resa è raccolta al netto dei prodotti aggiunti per la presa di spuma.

La resa compresa la percentuale precedentemente ed il 75%, non ha diritto alla denominazione di origine. Se la resa, infine, supera anche quest'ultimo limite, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione dei «Monti Lessini» o «Lessini» passito, può avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento naturale, per un periodo non inferiore ai due mesi, avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologie che comunque non aumentino la temperatura dell'appassimento rispetto al processo naturale.

La resa massima dell'uva in vino per ottenere il «Monti Lessini» o «Lessini» passito, non deve essere superiore al 40%.

Le operazioni di conservazione e vinificazione delle uve destinate alla produzione della tipologia passito devono aver luogo unicamente nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

I vini a denominazione controllata «Monti Lessini» o «Lessini» Durello spumante devono essere ottenuti ricorrendo esclusivamente alla pratica della rifermentazione naturale.

Il vino a denominazione controllata «Monti Lessini» o «Lessini» spumante deve essere ottenuto ricorrendo esclusivamente alla pratica della rifermentazione in bottiglia secondo il metodo classico alle condizioni e ai requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Il «Monti Lessini» o «Lessini» spumante deve permanere per almeno quindici mesi sui lieviti di fermentazione; tale periodo decorre a partire dalla data del tiraggio, ma comunque non prima del 1° gennaio successivo alla raccolta delle uve.

La elaborazione dei vini spumanti, deve avvenire solo all'interno del territorio della regione Veneto.

Il vino a denominazione di origine controllata «Monti Lessini» o «Lessini» rosso può essere designato con la menzione «riserva» solo qualora venga sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno due anni, di cui tre mesi in bottiglia; detto periodo decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

È ammesso l'arricchimento con mosti concentrati ottenuti da uve della zona di produzione o con mosti concentrati rettificati.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Monti Lessini» o «Lessini» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Monti Lessini» o «Lessini» Durello:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

profumo: delicatamente fruttato e caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, più o meno abboccato, anche vivace come da tradizione;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol. e 11,50% vol. nella versione superiore;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l;

«Monti Lessini» o «Lessini» bianco:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: fresco, sapido e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol. e 12,50% vol nella versione superiore;

acidità totale minima: 4.5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l;

«Monti Lessini» o «Lessini» rosso:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico;

sapore: pieno, gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

«Monti Lessini» o «Lessini» rosso riserva:

colore: rosso rubino, intenso tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: ampio, intenso, talvolta speziato;

sapore: armonico, vellutato persistente;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,50;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l;

«Monti Lessini» o «Lessini» Durello spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico e lievemente fruttato;

sapore: fresco, piacevole e armonico;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 6,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

«Monti Lessini» o «Lessini» spumante:

spuma: fine e persistente,

colore: giallo paglierino, più o meno carico;

odore: caratteristico, con delicato sentore di lievito;

sapore: tipico, vivace, armonico, pieno;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l;

«Monti Lessini» o «Lessini» spumante rosato o rosé:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno tenue;

odore: caratteristico, con delicato sentore di lievito, talora fruttato;

sapore: tipico, vivace, armonico, moderatamente corposo;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11,50 vol.;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17 g/l;

«Monti Lessini» o «Lessini» passito:

colore: giallo dorato;

odore: caratteristico, intenso e fruttato;

sapore: amabile o dolce, vellutato armonico, di corpo;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 14% vol., di cui almeno 11,50% vol effettivo;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 26 g/l.

I vini «Monti Lessini» o «Lessini» di cui al presente articolo, possono essere elaborati secondo la pratica tradizione anche in recipienti di legno, in tal caso possono essere caratterizzati da leggero sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denomina-

zioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare con proprio provvedimento i limiti sopra indicati dell'acidità totale e dell'estratto secco.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione dei fini a denominazione di origine controllata «Monti Lessini» o «Lessini» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali realmente provengono le uve è consentito soltanto in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Monti Lessini» o «Lessini» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

Nella designazione e presentazione dei vini «Monti Lessini» o «Lessini» che hanno la qualificazione di «superiore» e «riserva» e nella tipologia «passito» deve essere obbligatoriamente indicata l'annata di produzione delle uve dalle quali sono stati ottenuti i detti vini.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Monti Lessini» o «Lessini», limitatamente alle tipologie non spumanti, devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie fino a tre litri. Qualora detti vini siano confezionati in bottiglie di contenuto nominale compreso tra 0,500 e litri 3 è obbligatorio l'uso del tappo raso a bocca; per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito anche l'uso del tappo a vite.

A richiesta delle ditte interessate o degli organismi interprofessionali di cui agli articoli 19 e 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, può essere consentito, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, l'utilizzo di contenitori in vetro tradizionali capacità di litri 6,9 e superiori.

Le bottiglie contenenti i vini «Monti Lessini» o «Lessini», devono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri di pregio di detti vini.

01A8605

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 luglio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edilizia Santa Maria a r.l.», in Arnara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 27 novembre 2000 eseguita nei confronti della società cooperativa «Cooperativa edilizia Santa Maria a r.l.» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma l del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 23 maggio 2001;

Sentito il parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, espresso con nota n. 771530 del 7 giugno 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Santa Maria a r.l.», con sede in Arnara, costituita a rogito notaio dott. Piacitelli Giovanni in data 15 gennaio 1991, repertorio n. 13073, registro imprese n. 7350 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 1425/250984, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 3 luglio 2001

Il direttore provinciale: NECCI

01A8653

DECRETO 11 luglio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Ideal Service - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Falconara Marittima.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 23 maggio 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

«Ideal Service - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Falconara Marittima (Ancona), costituita a rogito notaio Guido Bucci in data 2 febbraio 1988, repertorio n. 41870, registro società n. 16949 tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 2385/232869.

Ancona, 11 luglio 2001

Il direttore provinciale: FORMENTINI

01A8652

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 luglio 2001.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori di ricerca di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI, SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO VI

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ed in particolare l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica inclusi in un apposito albo;

Visto l'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 — modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — che al comma 13 prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti ministeriali 9 ottobre 1985, 26 febbraio 1987, 23 novembre 1988, 25 maggio 1990, 1° febbraio 1992, 23 giugno 1993, 15 dicembre 1994, 13 maggio 1996, 3 gennaio 1997, 25 agosto 1997, 29 maggio 1998, 27 settembre 1999, 6 dicembre 1999, 18 febbraio 2000, 27 aprile 2000, 24 luglio 2000, 20 novembre 2000 e del 29 gennaio 2001, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1985 (2° elenco), 2 marzo 1987 (3° elenco), 2 dicembre 1988 (4° elenco), 31 maggio 1990 (5° elenco), 7 febbraio 1992 (6° elenco), 30 giugno 1993 (7° elenco), 22 dicembre 1994 (8° elenco), 24 maggio 1996 (9° elenco), 15 gennaio 1997 (10° elenco), 4 settembre 1997 (11° elenco), 23 giugno 1998 (12° elenco), 9 ottobre 1999 (13° elenco), 15 dicembre 1999 (14° elenco), 3 marzo 2000 (15° elenco), 22 maggio 2000 (16° elenco), 8 agosto 2000 (17° elenco), 6 dicembre 2000 (18° elenco) e 13 marzo 2001 (19° elenco), con i quali si è provveduto al completamento ed aggiornamento del medesimo;

Ravvisata la necessità di provvedere ai nuovi inserimenti nell'albo in relazione alle domande di iscrizione pervenute;

Ravvisata altresì la necessità di procedere all'aggiornamento dello stesso albo in relazione alle richieste di modifica;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 29 maggio 2001, ai fini dell'inserimento nell'albo, dal comitato tecnico scientifico art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Piemonte:

I.D.E.A. Institute S.p.a. - Corso Re Umberto I, 1 - 10121 Torino - Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

74.02 servizi di ingegneria integrata - Punto di primo contatto: tel. 011/6616229, fax 011/6616201 - e-mail: omassasso@idea.institute.it - Sito Internet www/idea.institute.it

Prima Electronics S.p.a. - Strada Carignano, 48/2 - 10024 Moncalieri (Torino) - Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

29.56 fabbricazione di controlli numerici per robot industriali per usi molteplici - Progettazione e fabbricazione di servodrive per motori Brushless e apparecchiature elettroniche custom per l'industria - Punto di primo contatto: tel. 011/6827211, fax 011/6404277 - e-mail: contacts@primaelettronics.com - Sito Internet www.primaelettronics.com

Valmet Rotomec S.p.a. - Strada Statale Km 5 - 15020 San Giorgio Monferrato (Alessandria) - Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

29.56 fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e l'imballaggio - Punto di primo contatto: tel. 014/24071, fax 014/2407222 - e-mail: renzo.melotti@valmet.com - Sito Internet www.metso.com

Liguria:

Idrabel Italia S.r.l. - Via Rue, 11 - 16011 Arenzano (Genova) - Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

45.25 studi e progetti nel campo dell'automazione ambientale - 73.10 ricerca e sperimentazione nel campo della chimica e della biologia - Punto di primo contatto: tel. 010/9131029, fax 010/9131022 - e-mail: idrabel@idrabel.it - Sito Internet www.idrabel.it

Emilia-Romagna:

Bio-Tech Biotechnology Laboratories S.r.l. - Via Mazzini, 6 - 43100 Parma (Parma) - Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

85.14 diagnosi e ricerca in biologia, medicina e chimica - Punto di primo contatto: tel. 0521/228385, fax 0521/228764 - e-mail: bbiotech@tin.it

Ferrari Technology S.r.l. - Via Leonardo Da Vinci, 58 - 41015 Nonantola (Modena) - Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

34.30 fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori - 35.30 costruzione di aeromobili e veicoli spaziali;

33.10 fabbricazione di apparecchi elettromedicali - Punto di primo contatto: tel. 059/544475, fax 059/544482 - e-mail info@ferraritechnology.com - Sito Internet www.ferraritechnology.com

Seabo S.p.a. - Viale Berti Pichat, 2/4 - 40127 Bologna - Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

41 captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua potabile;

40.20 distribuzione di gas naturali;

74.30 collaudi e analisi tecniche di prodotti - Punto di primo contatto: tel. 051/287111, fax 051/250418 - e--mail gc.randi@seabo.it - Sito Internet www.seabo.it

Sicel S.r.l. - Via Fratelli Rossini, 31 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

31.62 costruzione e installazione di impianti elettrici ed elettronici - Punto di primo contatto: tel. 051-701468, fax 051/700557 - e-mail Sicel@tin.it - Sito Internet www.Sicel-srl.com

Campania:

General Impianti S.r.l. - Via Monteschiavo, 3 - 60030 Moie di Maiolati Spontini (Ancona) - Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

45.34 Networking, monitoraggio ambientale e automazione - Punto di primo contatto: tel. 0731/816643, fax 0731/814700 - E-mail a.franceschiniloccioni.com - Sito Internet www.loccioni.com

Lazio:

Enel Produzione S.p.a. - Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma - Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

produzione di energia elettrica - Punto di primo contatto: Tel. 050/535621 - 0523/525295, fax 050/535521 - 0523/525390 - e-mail graziadio@pte.ene.it - Sito Internet www.pte.enel.it

Campania:

Centro di radiologia medica e di terapia fisica di Aniello Morrone & C. S.a.s. - Via Cesare Battisti, 5 - 81100 Caserta - Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73.10 ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della fisica, della chimica e della biologia;

73.20 ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'economia, scienze sociali ed umanistiche - Punto di primo contatto: tel. 0823/842723, fax 0823/810867 - e-mail rimonta@tin.it

Puglia:

Mer Mec S.p.a. - Via Oberdan, 70 - 70043 Monopoli (Bari) - Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

33.20 costruzione e apparecchi di misura elettrici ed elettronici;

72.20 fornitura di software e consulenza in materia informatica - Punto di primo contatto: tel. 080-8876570, fax 080/8874028 - e-mail mermec@tin.it - Sito Internet www.mermec.it

Art. 2.

Sono modificati gli elenchi dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* citate in premessa, come di seguito indicato:

Lombardia:

Ecosanitas S.r.l. - Via Carducci, 54 - 25126 Brescia - Punto di primo contatto: tel. 030/2409511, fax 030/2409599.

Già iscritta nel 7° elenco, posizione n. 9, modifica indirizzo sede legale.

Sinter & Net S.p.a. - Via Friuli, 23 - 20135 Milano - Punto di primo contatto: tel. 02/54108266, fax 02/54118840.

Già iscritta nel 13° elenco, posizione n. 6, modifica ragione sociale e indirizzo sede legale.

Vemer-Siber Group S.p.a. - Via Camp Lonc, 16 - 32032 Villapaiera Feltre (BL) - Punto di primo contatto: tel. 0439/80638, fax: 0439/80619.

Già iscritta nel 19° elenco, posizione n. 3, modifica denominazione sociale.

Emilia-Romagna:

C.A.Te.V. centro assistenza tecnologica produzioni vegetali S.r.l. - Via Tebano, 45 - 48018 Faenza (Ravenna) - Punto di primo contatto: tel. 0546/47169, fax 0546/47030.

Già iscritta nel 15° elenco, posizione n. 4, modifica denominazione sociale.

Cermet Soc. Cons a r.l. - Via Cadriano, 23 - 40057 Cadriano Granarolo E. (Bologna) - Punto di primo contatto: tel. 051/764811, fax 051/763382.

Già iscritta nel 7° elenco, posizione n. 32, modifica indirizzo sede legale e amministrativa.

Esa/G.V. S.r.l. - Via Zamboni, 15 - 41011 Campogalliano (Modena) - Punto di primo contatto: tel. 059/851414, fax 059/851313.

Già iscritta nel 7° elenco, posizione n. 34, modifica indirizzo sede legale.

Toscana:

Sago S.p.a. - Via Odorico da Pordenone, 32 - 50127 Firenze - Punto di primo contatto: tel. 055/323911, fax 055/3239150.

Già iscritta nel 2° elenco, posizione n. 230, modifica indirizzo sede legale.

Campania:

Italdata S.p.a. centro direzionale Collina Liguorini edificio D - 83100 Avellino - Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

72.20 ricerca, sviluppo e produzione di prodotti informatici software - Punto di primo contatto: tel. 0825/771211, fax 0825/771200.

Già iscritta nel 4° elenco, posizione n. 63, modifica indirizzo sede legale, e la classificazione ISTAT dei settori di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2001

Il dirigente: COBIS

01A8621

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 16 luglio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli nel giorno 29 giugno 2001.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli nel giorno 29 giugno 2001.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito di assemblea del personale l'ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nel giorno 29 giugno 2001; pertanto la Procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Napoli, ne ha autorizzato la chiusura per cause tecniche, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 2 luglio 2001 con nota prot. n. 34/2001.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11, art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 16 luglio 2001

Il direttore regionale: ABATINO

01A8681

DECRETO 16 luglio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli, nel giorno 4 luglio 2001.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli nel giorno 4 luglio 2001.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli nel giorno 4 luglio 2001.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito di assemblea del personale l'ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nel giorno 4 luglio 2001; pertanto la Procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Napoli in data 5 luglio 2001, ne ha autorizzato la chiusura per cause tecniche, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 5 luglio 2001 con nota protocollo n. 36/2001.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11, art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 16 luglio 2001

Il direttore regionale: ABATINO

01A8682

DECRETO 25 luglio 2001.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di giugno 2001.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, al foglio n. 278, con il quale sono state attivate a decorrere dal 10 gennaio 2001, le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998, sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'U.I.C. sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del S.E.B.C. e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di giugno 2001, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	4052,54	0,477
ALBANIA	Lek	47	ALL	126,244	15,337
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	65,879	29,394
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166,386	11,637
ANGOLA	Readjustado Kwanza	87	AOR	15,59470	124,1890
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,29705	842,998
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,52716	1267,933
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	75	SAR	3,19938	605,225
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	0,853167	2269,605
ARMENIA	Dram	246	AMD	473,832	4,086
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	1,52716	1267,933
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,64693	1175,832
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	3888,73	0,498
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	0,853167	2269,605
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,321612	6020,677
BANGLADESH	Taka	174	BDT	48,1186	40,241
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	1,71386	1129,830
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	1,70510	1135,636
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	0,853167	2269,605
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	40,6663	47,616
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	233	BYB	-	-
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (Nuovo)	263	BYR	1183,05	1,636
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	5,55417	348,632
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583	989,999
BOTSWANA	Pula	171	BWP	4,83507	400,478
BRASILE	Real	234	BRL	2,02812	955,266
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1,55183	1247,780
BULGARIA	Lev	45	BGL	1947,04	0,994
BULGARIA	Nuovo Lev *	262	BGN	1,94704	994,469
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	765,988	2,528
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	3265,63	0,593
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,30155	1487,734
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	103,980	18,622
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,703476	2752,633
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	33,9536	57,027

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CIAD	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CILE	Peso Cileno	29	CLP	525,121	3,688
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	7,06234	274,180
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,575161	3366,482
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	1902,62	1,017
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967	3,935
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	275,3250	8,728
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	1,87697	1031,635
COREA DEL SUD	Won Sud *	119	KRW	1104,12	1,753
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	282,443	6,855
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,30482	265,073
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	19,6228	98,678
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,45389	259,766
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,29705	842,998
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	13,5184	143,238
ECUADOR	Sucre	76	ECS	-	-
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	3,30395	586,072
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	7,46378	259,433
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,13352	617,947
ERITREA	Nakfa	243	ERN	8,14774	237,655
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466	123,750
ETIOPIA	Birr	68	ETB	7,18200	269,615
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,608905	3180,192
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	1,96741	984,231
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	43,9398	44,080
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,682370	2837,629
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	13,2427	146,220
GEORGIA	Lari	230	GEL	1,75835	1101,260
GHANA	Cedi	111	GHC	6080,71	0,318
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	38,7227	50,005
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	104,298	18,571
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,608905	3180,192
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	151,624	12,770
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,604782	3201,704
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,29705	842,998
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	6,64395	291,448
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	1639,51	1,181

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	153,764	12,593
HAITI	Gourde	151	HTG	20,4528	94,697
HONDURAS	Lempira	118	HNL	13,2325	146,334
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong *	103	HKD	6,65420	290,997
INDIA	Rupia Indiana	31	INR	40,6663	47,616
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	9637,04	0,200
IRAN	Rial Iraniano	57	IRR	1493,04	1,296
IRAQ	Dinaro Iracheno	93	IQD	0,26653	7265,067
ISLANDA	Corona Islanda *	62	ISK	89,3638	21,670
ISRAELE	Shekel	203	ILS	3,54625	546,047
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	59,6791	32,446
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	125,022	15,488
KENYA	Scellino Keniota	22	KES	67,0179	28,894
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	41,5056	46,654
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,261504	7404,555
LAOS	Kip	154	LAK	6482,4	0,298
LESOTHO	Loti	172	LSL	6,87177	281,781
LETTONIA	Lats *	219	LVL	0,541462	3576,087
LIBANO	Lira Libanese	32	LBP	1291	1,499
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	0,853167	2269,605
LIBIA	Dinaro Libico	69	LYD	0,383923	5043,570
LITUANIA	Litas *	221	LTL	3,41250	567,430
MACAO	Pataca	156	MOP	6,85382	282,521
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	54,4746	35,545
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	5716,55	0,338
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	63,5441	30,472
MALAYSIA	Ringgit	55	MYR	3,24171	597,324
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	10,014	193,361
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
MALTA	Lira Maltese *	33	MTL	0,396057	4888,907
MAROCCO	Dirham Marocco	84	MAD	10,11440	191,438
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	216,86900	8,928
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	24,027	80,592
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	7,7523	249,778
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	11,0185	175,736
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	934,666	2,071
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	17452,1	0,111
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	5,33229	363,137
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	6,87177	281,781
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	63,8522	30,325

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	11,2473	172,164
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
NIGERIA	Naira	81	NGN	92,7221	20,883
NORVEGIA	Corona Norvegese *	8	NOK	7,93602	243,992
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	2,05893	940,510
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0,328389	5896,450
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	54,0818	35,806
PANAMA	Balboa	162	PAB	0,853167	2269,605
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	2,7485	705,300
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	3312,53	0,584
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3,01697	641,838
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252	16,236
POLONIA	Zloty *	237	PLN	3,38760	571,592
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	3,10519	623,586
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,608905	3180,192
ROMANIA	Leu *	131	ROL	24704,7	0,078
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	24,8611	77,886
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	370,492	5,226
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	4,06269	476,617
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	2,94638	657,452
SANT' ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,608905	3180,192
SÃO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	6998,95	0,276
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	4,80523	402,965
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	1450,67	1,334
SINGAPORE	Dollaro Singapore *	124	SGD	1,54968	1249,532
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	38,4329	50,383
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca *	224	SKK	42,7783	45,264
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	217,9232	8,885
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	2235,29	0,866
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	78,9035	24,541
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,29705	842,998
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,29705	842,998
ST.KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,29705	842,998
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	0,853167	2269,605
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	6,87177	281,781
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	224,345	8,631
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	836,956	2,313
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	9,21061	210,234
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1,52250	1271,777
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	6,87177	281,781
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	239	TJR	2004,94	0,965

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
TAGIKISTAN	Somoni Tagikistan	264	TJS	2,00494	965,790
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	27,9591	69,257
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	756,696	2,559
THAILANDIA	Baht	73	THB	38,5845	50,184
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	1,84699	1048,437
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	5,41979	357,275
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1,27197	1522,260
TURCHIA	Lira Turca *	10	TRL	1038114	0,001
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	4436,47	0,436
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	4,60291	420,676
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	1491,81	1,298
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	247,253	7,832
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	11,4282	169,439
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	275,402	7,031
VANUATU	Vatu	208	VUV	126,240	15,338
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	621,102	3,117
VIETNAM	Dong	145	VND	12598	0,153
YEMEN, Repubblica	RIAL	122	YER	142,054	13,631
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	2929,16	0,661
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	46,9162	41,272

nto rilevati a titolo indicativo nell'ambito del Sistema Europeo Banche Centrali e comunicati giornalmente dalla Banca d'Italia

N.B. I cambi sono disponibili sul sito internet: www.uic.it

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2001

Il direttore centrale: BUSA

01A9064

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 7 luglio 2001.

Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis). Rimodulazione della programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2001. (Ordinanza n. 249).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pub-

blici, on. Silvestro Ladu, è stato nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista la propria ordinanza n. 230 del 27 marzo 2001, con cui relativamente al sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri, sono stati disposti vincoli delle risorse invasate e sono state regolamentate le erogazioni per uso potabile, industriale ed irriguo, con effetto sino al 30 settembre 2001;

Atteso che con nota del commissario governativo per l'emergenza idrica n. 307/E.I. del 24 aprile 2001 è stata convocata, per il giorno 27 aprile 2001, su richiesta del consorzio di bonifica della Sardegna meridionale e delle organizzazioni imprenditoriali agricole, una riunione allo scopo di esaminare le problematiche inerenti l'esiguità delle risorse idriche disponibili per l'irrigazione delle colture;

Atteso che nel corso dell'incontro suddetto il consorzio di bonifica della Sardegna meridionale ha chiesto di valutare la possibilità di rimodulare la programmazione di cui all'ordinanza n. 230/2001 incrementando l'assegnazione per uso irriguo di un quantitativo stimato in circa 70 Mmc, quale volume minimo necessario per evitare gravi conseguenze nell'economia agricola;

Atteso che, allo scopo di valutare la disponibilità delle risorse idriche per un eventuale aggiornamento dell'ordinanza commissariale n. 230/2001, con nota del commissario governativo per l'emergenza idrica n. 403/E.I. del 5 giugno 2001 è stata convocata, per il giorno 8 giugno 2001, una riunione con la partecipazione dell'assessorato regionale dei lavori pubblici e dei componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che, in ordine allo svolgimento dei relativi compiti di istruttoria, l'assessore regionale dei lavori pubblici, sub-commissario per l'emergenza idrica, ha convocato, per il giorno 7 giugno 2001, una riunione tecnica preparatoria della sopracitata riunione;

Atteso che nel corso della riunione tenutasi l'8 giugno 2001, i componenti di espressione regionale della commissione scientifica hanno proposto di valutare la possibilità di riservare parte della risorsa già vincolata nell'Alto Flumendosa (Bau Muggeris) quale scorta idropotabile per il sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri, destinando, ad uso irriguo, i volumi vincolati nei bacini del medio Flumendosa che, in tale eventualità, si rendono disponibili;

Vista la nota n. 10822 del 12 giugno 2001 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, sub-commissario per l'emergenza idrica, conformemente alla linea emersa nel corso della sopracitata riunione, ha formalizzato la proposta di attribuzione di un ulteriore volume ad uso iriguo secondo la seguente ripartizione:

	Valori in milioni di mc Erogazioni 2001
Usi civili	53,0
Usi irrigui (di cui 67 C.B.S.M. e 3 E.A.F. - O.N.C.)	70,0
Usi industriali CASIC	7,7
Usi irrigui ed industriali minori, rilasci ambientali e perdite	17,6
TOTALE EROGAZIONE . . .	148,3

Considerati gli esiti della riunione predetta;

Considerato che, il bilancio idrico previsto nel periodo dal 1° marzo 2001 al 30 settembre 2001, nel sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis) risulta essere il seguente:

SITUAZIONE E BILANCIO
DEL SISTEMA FLUMENDOSA-CAMPIDANO

	Valori in milioni di mc
Volumi invasati al 1° marzo 2001 (*)	169,1
Afflussi prevedibili dal 1° marzo al 30 settembre (**)	37,5
A dedurre perdite per evaporazione	19,8
A dedurre scorta minima negli invasi al 30 settembre 2001 (***)	38,5
Totale volume derivabile dal 1° marzo al 30 settembre	148,3

(*) Un volume pari a 3Mmc invasato a Bau Pressiu non viene messo in conto come risorsa disponibile in quanto l'invaso costituisce la sola fonte di alimentazione dello schema acquedottistico del Sulcis in condizioni di possibili disservizi del collegamento Cixerri-Bau Pressiu.

(**) Sistema Flumendosa-Campidano (al netto di Bau Pressiu): afflussi prevedibili pari allo stesso periodo del 2000, tenuto conto dei maggiori afflussi nel periodo 1° marzo 2001-1° maggio 2001
Bau Pressiu: afflussi trascurabili.

(***) La scorta minima al 30 settembre, confermata in 68 Mmc di cui 29,5 Mmc vincolati nel bacino di Bau Muggeris, viene valutata sulla base del fabbisogno civile di circa 9 mesi di erogazione potabile ridotta del 25% con orario di erogazione di massimo 9 ore/giorno.

Ordina:

Art. 1.

Disposizioni relative al sistema Alto Flumendosa

1. Fermo restando quanto disposto all'art. 1 dell'ordinanza n. 230 del 27 marzo 2001, è riservato, nell'invaso di Bau Muggeris, un volume di risorsa idrica pari a 34,7 Mmc quale scorta per uso idropotabile a favore del sistema medio Flumendosa-Campidano.

Art. 2.

Disposizioni relative al sistema medio Flumendosa-Campidano-Cixerri-Bau Pressiu

Il comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 230 del 27 marzo 2001 è così sostituito:

«1. Con effetto immediato è vincolato, quale scorta per uso idropotabile, fino al 30 settembre 2001 un volume pari a 38,5 Mmc disponibile nel medio Flumendosa e pari Mmc nel Bau Pressiu quale scorta per uso potabile».

Art. 3.

Assegnazione delle risorse idriche dal sistema medio Flumendosa - Campidano - Cixerri - Bau Pressiu

Dal 1° marzo al 30 settembre 2001 i volumi di risorsa disponibili nel sistema medio Flumendosa-Campidano-Cixerri-Bau Pressiu sono assegnati, ai vari usi, come indicato nella seguente tabella:

	Valori in milioni di mc Erogazioni 2001
Usi civili	53,0(*)
Usi irrigui (di cui 67 C.B.S.M. e 3 E.A.F. - O.N.C.)	70,0
Usi industriali CASIC	7,7(**)
Usi irrigui ed industriali minori, rilasci ambientali e perdite	17,6
TOTALE EROGAZIONE	148,3

(*) La riduzione dell'erogazione per uso civile viene confermata pari al 25% con orario erogazione di 9 ore al giorno.

(**) L'erogazione per usi industriali viene confermata con una riduzione del 20%.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte seconda.

Cagliari, 7 luglio 2001

Il commissario governativo presidente della giunta regionale
FLORIS

01A8627

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE

DECRETO 3 agosto 2001.

Progetto di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELL'AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE
DEL FIUME SELE

Visto l'art. 17, commi 6-*bis,* 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni che dispone che i piani di bacino idrografico possono essere redatti e approvati anche per sottobacini o per stralci ;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 «Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180»;

Vista la legge 13 luglio 1999, n. 226;

Visto il decreto (S.G.) 9 dicembre 1999, n. 49, contenente il piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio più alto, contenente la individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2000;

Visto il decreto (S.G.) 30 aprile 2001, n. 19, contenente le integrazioni al piano straordinario per il rischio idraulico e idrogeologico;

Visto l'art. 1-*bis*, comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, che prevede «l'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico è effettuata sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano, ovvero entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile 2001»;

Visto l'art. 1-*bis*, comma 4, della legge n. 365/2000, che dispone che la conferenza programmatica «esprime un parere sul progetto di piano. Il parere tiene luogo di quello di cui all'art. 18, comma 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183»;

Viste le note numeri 545 e 546 del 1° marzo 2001 e n. 806 del 26 marzo 2001, con le quali questa Autorità di Bacino, al fine di realizzare la dovuta concertazione, come disposto dalla normativa in epigrafe, ha provveduto a richiedere agli enti locali le documentazioni utili alla predisposizione del piano stralcio, ed ha predisposto apposite riunioni, tenute dalla segreteria tecnico operativa con i rappresentanti tecnici delle amministrazioni locali;

Attesa la delibera del comitato istituzionale n. 15 del 30 aprile 2001, che adotta il progetto di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, così come ordinato dall'art. 1-*bis* della legge n. 365/2000, citata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Considerato tutto quanto in motivazione quale parte integrante del dispositivo, di provvedere alla pubblicazione del provvedimento n. 15, adottato dal comitato istituzionale nella seduta del 30 aprile 2001, relativo al progetto di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico.

Di precisare che ciascun ente locale, compreso nel bacino idrografico a competenza territoriale dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Sele, potrà ritirare presso gli uffici di via F. Caracciolo n. 16, gli elaborati tecnici, forniti su supporto informatico; entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, gli stessi enti locali, potranno comunicare le proprie considerazioni tecniche che, saranno oggetto di esame, nel corso delle conferenze programmatiche previste dall'art. 1-*bis* della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Napoli, 3 agosto 2001

Il segretario generale: POLITO

01A9076

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 10 agosto 2001

Dollaro USA	0,8936
Yen giapponese	109,31
Corona danese	7,4422
Lira Sterlina	0,62690
Corona svedese	9,1795
Franco svizzero	1,5117
Corona islandese	87,86
Corona norvegese	8,0150
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,57356
Corona ceca	33,880
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,92
Litas lituano	3,5745
Lat lettone	0,5609
Lira maltese	0,4036
Zloty polacco	3,7623
Leu romeno	26623
Tallero sloveno	219,6050
Corona slovacca	43,005
Lira turca	1241000
Dollaro australiano	1,7332
Dollaro canadese	1,3793
Dollaro di Hong Kong	6,9695
Dollaro neozelandese	2,1009
Dollaro di Singapore	1,5718
Won sudcoreano	1146,85
Rand sudafricano	7,3700

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A9135

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Emopremarin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale n. 277 del 10 maggio 2001

Società Wyeth Medica Ireland Little Connell Newbrjdge co. Kildare (Irlanda).

Specialità medicinale EMOPREMARIN.

«20 mg flacone di polvere liofilizzata per soluzione iniettabile per via im/ev» 1 flacone + fiala diluente da 5 ml - A.I.C. n. 022120012.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte: i lotti delle confezioni della specialità medicinale Emopremarin, «20 mg flacone di polvere liofilizzata per soluzione iniettabile per via im/ev» 1 flacone + fiala diluenti da 5 ml - A.I.C. n. 022120012, prodotti anteriormente al 29 marzo 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 185 del 28 gennaio 2000 di cambio di titolarità, possono esser dispensati al pubblico fino al 20 settembre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8235

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Avancort»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 287 del 10 maggio 2001

Società Polifarma S.p.a. via Tor Sapienza, 138 - 00155 Roma.

Specialità medicinale AVANCORT:

«0,1% crema» 1 tubo da 20 g - AIC n. 028649046;

Pomata 20 g - A.I.C. n. 028649059;

Unguento 20 g - A.I.C. n. 028649061.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte: i lotti delle confezioni della specialità Avancort «0,1% crema» 1 tubo da 20 g - AIC n. 028649046; Avancort, pomata 20 g - A.I.C. n. 028649059 Avancort, unguento 20 g - A.I.C. n. 028649061, prodotti anteriormente al 22 maggio 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 1020 dell'11 dicembre 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 21 luglio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8234

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Debrum»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale n. 366 del 12 giugno 2001

Società Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a. viale Shakespeare, 47 00144 Roma.

Specialità medicinale DEBRUM: 30 capsule - AIC n. 023446014.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione e così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: lattosio monoidrato, mannitolo, macrogal 6000, magnesio stearato 5, amido di mais, gelatina, ferro ossido, titanio biossido.

Inoltre, per adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione è così modificata: A.I.C. n. 023446014 capsule rigide 30 capsule.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente provvedimento.

01A8236

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Intralipid»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale n. 369 del 12 giugno 2001

Titolare A.I.C.: società Fresenius Kabi Italia p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala (Verona), via Camagre, n. 41 - 43 codice fiscale n. 00227080231;

Specialità medicinale: INTRALIPID.

Confezioni:

«10% emulsione iniettabile ev» 1 flacone di vetro da 100 ml A.I.C. n. 024385027;

«10% emulsione iniettabile ev» 1 flacone di vetro da 500 ml A.I.C. n. 024385015;

«20% emulsione iniettabile ev» 1 flacone di vetro da 100 ml A.I.C. n. 024385039;

«20% emulsione iniettabile ev» 1 flacone di vetro da 250 ml A.I.C. n. 024385041;

«20% emulsione iniettabile ev» 1 flacone di vetro da 500 ml A.I.C. n. 024385054;

«30% emulsione iniettabile ev» 1 flacone di vetro da 250 ml A.I.C. n. 024385066;

«30% emulsione iniettabile ev» 1 flacone di vetro da 333 ml A.I.C. n. 024385078.

Oggetto provvedimento di modifica:

nuova confezione - modifica condizionamento primario nella tipologia e nei materiali;

variazione officina responsabile di tutte le fasi della produzione.

Modifiche apportate: confezioni: in sostituzione delle confezioni:

«10% emulsione iniettabile ev» 1 flacone di vetro da 100 ml A.I.C. n. 024385027;

«10% emulsione iniettabile ev» 1 flacone di vetro da 500 ml A.I.C. n. 024385015;

«20% emulsione iniettabile ev» 1 flacone di vetro da 100 ml A.I.C. n. 024385039;

«20% emulsione iniettabile ev» 1 flacone di vetro da 250 ml A.I.C. n. 024385041;

«20% emulsione iniettabile ev» 1 flacone di vetro da 500 ml A.I.C. n. 024385054;

«30% emulsione iniettabile ev» 1 flacone di vetro da 250 ml A.I.C. n. 024385066;

«30% emulsione iniettabile ev» 1 flacone di vetro da 333 ml A.I.C. n. 024385078.

Sono ora autorizzate le confezioni:

«10% emulsione iniettabile ev» sacca plastica 100 ml;

«10% emulsione iniettabile ev» sacca plastica 500 ml;

«20% emulsione iniettabile ev» sacca plastica 100 ml;

«20% emulsione iniettabile ev» sacca plastica 250 ml;

«20% emulsione iniettabile ev» sacca plastica 500 ml;

«30% emulsione iniettabile ev» sacca plastica 250 ml;

«30% emulsione iniettabile ev» sacca plastica 333 ml.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

«10% emulsione iniettabile ev» sacca plastica 100 ml - A.I.C. n. 024385104 (in base 10) OR85LJ (in base 32);

classe: rimane confermata la classificazione precedentemente autorizzata;

«10% emulsione iniettabile ev» sacca plastica 500 ml - A.I.C. n. 024385116 (in base 10) OR85LW (in base 32);

classe: rimane confermata la classificazione precedentemente autorizzata;

«20% emulsione iniettabile ev» sacca plastica 100 ml - A.I.C. n. 024385128 (in base 10) OR85M8 (in base 32);

classe: rimane confermata la classificazione precedentemente autorizzata;

«20% emulsione iniettabile ev» sacca plastica 250 ml - A.I.C. n. 024385130 (in base 10) OR85MB (in base 32);

classe: rimane confermata la classificazione precedentemente autorizzata;

«20% emulsione iniettabile ev» sacca plastica 500 ml - A.I.C. n. 024385142 (in base 10) OR85MQ (in base 32);

classe: rimane confermata la classificazione precedentemente autorizzata;

«30% emulsione iniettabile ev» sacca plastica 250 ml - A.I.C. n. 024385155 (in base 10) OR85N3 (in base 32);

classe: rimane confermata la classificazione precedentemente autorizzata;

«30% emulsione iniettabile ev» sacca plastica 333 ml - A.I.C. n. 024385167 (in base 10) OR85NH (in base 32);

classe: rimane confermata la classificazione precedentemente autorizzata.

Si approva, inoltre, la richiesta di variare l'officina responsabile di tutte le fasi della produzione e più precisamente da: Fresenius Kabi AB, nello stabilimento sito in Stoccolma (Svezia) a: Fresenius Kabi AB, nello stabilimento sito in Uppsala (Svezia).

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero A.I.C. 024385015, A.I.C. 024385027, A.I.C. 024385039, A.I.C. 024385041, A.I.C. 024385054, A.I.C. 024385066 e A.I.C. 024385078, in precedenza autorizzati, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A8237

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lasticom»

Estratto provvedimento UAC/II/ 978 del 18 giugno 2001

Specialità: LASTICOM.

Confezioni: «05 mg/ml collirio soluzione» 1 flacone da 6 ml; A.I.C. n. 027673045/M.

Titolare AIC: Asta medica AG.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/255/01/W05.

Tipo modifica: estensione delle indicazioni terapeutiche.

Modifica apportata: estensione delle indicazioni terapeutiche per includere le congiuntiviti allergiche perenni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8231

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedipina Recofarma».

Estratto provvedimento n. 371 del 20 giugno 2001

La titolarità dell' autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale NIFEDIPINA RECOFARMA nella confezione «50 capsule 10 mg» (A.I.C. n. 032796017) fino ad ora intestata alla società:

vecchio titolare A.I.C.: Recofarma s.r.l via Civitali, 1, - 20148 Milano, codice fiscale 01242570594.

È ora trasferita alla società:

nuovo titolare A.I.C.: Ratiopharm GMBH D - 89079 Ulm Graf-Arco-Strasse 3, Germania.

L'autorizzazione di cui sopra viene sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio di una nuova confezione del medicinale NIFEDIPINA RATIOPHARM.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico», con la conseguente variazione delle denominazione in:

medicinale NIFEDIPINA

Confezione AIC n. 32989016\G - «20 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50 capsule rigide a rilascio prolungato 032989028\G - «10 mg capsule molli» 50 capsule molli.

Officina di produzione, confezionamento e controllo:

È confermata la produzione, il controllo ed il confezionamento della confezione «10 mg capsule molli» 50 capsule molli AIC n. 032989028/G) presso R. P. Scherer S.p.A., con sede in via Nettunense km 20+100, Aprilia, Latina, mentre il confezionamento ed i controlli del prodotto finito sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica Doppel farmaceutici S.r.l., con sede in Stradone Farnese, 118 - Piacenza e l'officina Merckle GMBH, Graf-Arco Strasse, 3 - 89079 Ulm (Germania).

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

I lotti del medicinale Nifedipina Recofarma contraddistinti da numero di AIC in precedenza attribuito (AIC n. 032796017) prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il dirigente: GUALANO

01A8238

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Luitase»

Estratto provvedimento n. 372 del 20 giugno 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sankyo Pharma Italia S.p.a., con sede in via Reno, 5, Roma, con codice fiscale 00468270582, è ora trasferita alla società: Euderma S.p.a., con sede in via Rigardara, 27/29, Coriano, Forlì, con codice fiscale 03712070154.

Medicinale LUITASE.

Confezione:

A.I.C. n. 025701057 - 50 capsule;

A.I.C. n. 025701069 - 100 capsule 340 MG.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8239

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedipina»

Estratto provvedimento n. 375 del 20 giugno 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società RKG s.r.l., con sede in via Menotti Ciro, 1/A, Milano, con codice fiscale 11274810156, è ora trasferita alla società: Merck Generics Italia S.p.a., con sede in via Aquileia, 35, Cinisello Balsamo, Milano, con codice fiscale 13179250157.

Medicinale NIFEDIPINA.

Confezione A.I.C. n. 033026030\G - «20 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8240

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diclofenac»

Estratto decreto n. 376 del 20 giugno 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'ammissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società RKG S.r.l., con sede in via Menotti Ciro, 1/A, Milano, con codice fiscale n. 11274810156, è ora trasferita alla società: Merck Generics Italia S.p.a., con sede in via Aquileia, 35, Cinisello Balsamo (Milano), con codice fiscale n. 13179250157.

Medicinale: DICLOFENAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 033062023/G - 100 mg compresse a rilascio prolungato - 20 compresse;

A.I.C. n. 033062035/G - 100 mg supposte - 10 supposte;

A.I.C. n. 033062047/G - 75 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare - 5 fiale.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8241

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diltiazem»

Estratto decreto n. 377 del 20 giugno 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'ammissione in commercio del medicinale Reozem fino ad ora registrato a nome della società Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede in via Tiburtina, 1004 - Roma, con codice fiscale n. 08205300588,

è ora trasferita alla società:

Merck Generics Italia S.p.a., con sede in via Aquileia, 35, Cinisello Balsamo, (Milano), con codice fiscale n. 13179250157.

Si autorizza, altresì, la convenzione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: DILTIAZEM.

Confezioni:

A.I.C. n. 033287018/G - 300 mg compresse a rilascio prolungato - 14 compresse a rilascio prolungato;

A.I.C. n 033287020/G - 300 mg compresse a rilascio prolungato - 28 compresse a rilascio prolungato.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 2000 - n. 388.

I lotti del medicinale Reozem prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8242

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Spiramicina»

Estratto decreto n. 378 del 20 giugno 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'ammissione in commercio del medicinale Maximicina fino ed ora registrato a nome della società laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede in via Tiburtina, 1004 - Roma, con codice fiscale n. 08205300588, è ora trasferita alla società:

Merck Generics Italia S.p.a., con sede in via Aquileia, 35, Cinisello Balsamo (Milano), con codice fiscale n. 13179250157.

Si autorizza, altresì, la convenzione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: SPIRAMICINA.

confezione: A.I.C. n. 033291016/G - 3.000.000 UI compresse rivestite con film - 12 compresse.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 5, a della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

I lotti del medicinale Maximicina prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8243

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gemfibrozil»

Estratto decreto n. 379 del 20 giugno 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale «Fibros» fino ed ora registrato a nome della società laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede in via Tiburtina, 1004 - Roma, con codice fiscale n. 08205300588, è ora trasferita alla società:

Merck Generics Italia S.p.a., con sede in via Aquileia, 35, Cinisello Balsamo (Milano), con codice fiscale n. 13179250157.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: GEMFIBROZIL.

confezioni:

A.I.C. n. 033282017/G - 600 - 30 compresse uso orale 600 mg;

A.I.C. n. 033282029/G - 900 - 20 compresse uso orale 900 mg.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 2000 n. 388.

I lotti del medicinale «Fibros» prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8244

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Chetotifene»

Estratto decreto n. 380 del 20 giugno 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale «Oraket» fino ed ora registrato a nome della società Nobel Farmaceutici S.r.l., con sede in via Tiburtina, 1004 - Roma, con codice fiscale n. 04177861004, è ora trasferita alla società:

Merck Generics Italia S.p.a., con sede in via Aquileia, 35, Cinisello Balsamo (Milano), con codice fiscale n. 13179250157.

Si autorizza, altresì, la convenzione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: CHETOTIFENE.

Confezione A.I.C. n. 033799038/G - 2 mg compresse a rilascio prolungato - 15 compresse a rilascio prolungato.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

I lotti del medicinale ORAKET prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8245

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Verapamil»

Estratto decreto n. 381 del 20 giugno 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale «Veravas» fino ed ora registrato a nome della società Pulitzer Italiana S.r.l., con sede in via Tiburtina, 1004 - Roma, con codice fiscale n. 03589790587, è ora trasferita alla società:

Merck Generics Italia S.p.a., con sede in via Aquileia, 35, Cinisello Balsamo (Milano), con codice fiscale n. 13179250157.

Si autorizza, altresì, la convenzione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: VERAPAMIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 033174018/G - 80 mg compresse rivestite con film;

A.I.C. n. 033174020/G - 120 mg compresse a rilascio prolungato - 30 compresse a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 033174032/G - 240 mg compresse a rilascio prolungato - 30 compresse a rilascio prolungato;

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

I lotti del medicinale VERAVAS prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8246

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fentanest»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale n. 381 del 20 giugno 2001

Società Pharmacia & Upjhon S.p.a., via R. Koch, 1-2 - Milano.

Specialità medicinale: FENTANEST.

Confezione A.I.C. n. 020473029 - 0,1 mg/2 ml soluzione iniettabile - 5 fiale.

Oggetto provvedimento di modifica: rettifica al provvedimento di modifica regime di fornitura n. 266 del 10 maggio 2001.

Il provvedimento di modifica regime di fornitura n. 266 del 10 maggio 2001 è rettificato così come segue:

da: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992) e dal solo specialista chirurgo o anestesista (art. 10 decreto legislativo n. 539/1992); medicinale soggetto a prescrizione medica speciale, secondo la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 390/190, (art. 6 decreto legislativo n. 539/1992);

a: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992); medicinale utilizzabile dallo specialista chirurgo o anestesista; medicinale soggetto a prescrizione medica speciale, secondo la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 390/190, (art. 6 decreto legislativo n. 539/1992).

01A8247

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albutein»

Estratto decreto n. 382 del 20 giugno 2001

La titolarità delle autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Grifols Italia S.p.a., con sede in via Carducci , 62/D, località La Fontina - Ghezzano, (Pisa), con codice fiscale n. 10852890150, è ora trasferita alla società:

Alpha Therapeutic Italia S.p.a., con sede in Piazza Media, 3 - Milano, con codice fiscale n. 13182750151.

Medicinale: ALBUTEIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 029251016 - 5% soluzione per infusione endovenosa - 1 flacone 250 ml;

A.I.C. n. 029251028 - 5% soluzione per infusione endovenosa - 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 029251030 - 20% soluzione per infusione endovenosa - 1 flacone 50 ml;

A.I.C. n. 029251042 - 25% soluzione per infusione endovenosa - 1 flacone 50 ml;

Produzione, controllo e confezionamento: fermo restando le autorizzazioni alla produzione precedentemente concesse, è autorizzata la modifica dell'officina per la confezione - 20% soluzione per infusione endovenosa - 1 flacone 50 ml (A.I.C. n. 029251030) come di seguito indicato:

produzione completa presso Alpha Therapeutic Corporation, 5555, Valley Boulevard - 90032 Los Angeles - California (USA) ed il confezionamento terminale presso Alpha Theraupetic Europe LTD, Thetford House - Roman Way - Thetford - Norfolik IP241XB (Gran Bretagna).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8248

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bakam»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale n. 385 del 20 giugno 2001

Società De Salute S.r.l. via Milano, 43 - 26015 Soresina (Cremona).

Specialità medicinale: BAKAM.

Confezioni:

A.I.C. n. 033425012 - 800 mg compresse rivestite - 12 compresse rivestite;

A.I.C. n. 033425024 - 1,2 g compresse rivestite - 12 compresse rivestite.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale BAKAM - 800 mg compresse rivestite - 12 compresse rivestite A.I.C. n. 033425012, BAKAM - 1,2 g compresse rivestite - 12 compresse rivestite A.I.C. n. 033425024, prodotti anteriormente al 12 gennaio 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 949 del 30 ottobre 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dall'11 luglio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8249

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluzerit»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale n. 387 del 20 giugno 2001

Società De Salute S.r.l. via Milano, 43 - 26015 Soresina (Cremona).

Specialità medicinale: FLUZERIT.

Confezioni:

A.I.C. n. 033802012 - 500 mg compresse rivestite - 12 compresse rivestite;

A.I.C. n. 033802024 - 1 g compresse rivestite - 12 compresse rivestite.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale FLUZERIT - 500 mg compresse rivestite - 12 compresse rivestite A.I.C. n. 033802012, FLUZERIT - 1 g compresse rivestite - 12 compresse rivestite A.I.C. n. 033802024, prodotti anteriormente al 12 gennaio 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 951 del 30 ottobre 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dall'11 luglio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8250

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Salagen»

Estratto di variazione AIC/UAC 1277 del 26 giugno 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Chiron B. V., con sede in Paasheuvelweg, 30, 1105 B J Amsterdam-Zuidoost, Olanda, è ora trasferita alla società Novartis Farma S.p.A., con sede in Strada Statale 233 km 20,5, Origgio (Varese) con codice fiscale n. 07195130153.

Specialità medicinale SALAGEN.

Confezione A.I.C. n. 029526011 - 84 compresse 5 mg.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8232

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vasculene»

Estratto provvedimento di A.I.C. n. 434 del 27 giugno 2001

Titolare A.I.C.: Finmedical S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, Vicolo de' Bacchettoni, 1/A, c.a.p. 51100, Italia, codice fiscale n. 01056750472.

Medicinale: VASCULENE.

Variazione A.I.C.: 9. Eliminazione di una Indicazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata l'eliminazione di alcune indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni terapeutiche sono: trattamento profilattico dell'emicrania con frequenti e gravi attacchi limitatamente ai pazienti che non hanno risposto ad altre terapie e/o nel quali tali terapie siano state causa di gravi effetti collaterali. Trattamento sintomatico delle vertigini vestibolari dovute ad alterazioni funzionali del sistema vestibolare di accertata diagnosi, relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 025956020 - 50 capsule 5 mg.

È inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 025956020 - «5 mg capsule» 50 capsule.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8680

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Leponex»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale n. 441 del 27 giugno 2001

Società Novartis Farma S.p.a., Strada statale 233, km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

Specialità medicinale LEPONEX:

28 compresse 25 mg, A.I.C. n. 028824011;

28 compresse 100 mg, A.I.C. n. 028824023.

Oggetto provvedimento di modifica: aggiunta delle indicazioni terapeutiche. Modifica stampati.

Visto il parere della CUF del 6 marzo 2001 si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche e la modifica degli stampati come richiesto. Pertanto le indicazioni ora autorizzate sono le seguenti:

Schizofrenia

Il trattamento con Leponex è indicato esclusivamente per pazienti schizofrenici resistenti al trattamento, cioè pazienti che non rispondono o non tollerano i neurolettici classici.

La non-risposta viene definita come assenza di miglioramento clinico soddisfacente, nonostante l'uso di dosi appropriate di almeno due neurolettici, prescritti per un periodo di tempo sufficientemente lungo.

Per intolleranza si intende l'impossibilità di acquisire un adeguato beneficio con i neurolettici classici a causa della comparsa di effetti indesiderati neurologici gravi e non trattabili (sintomi extrapiramidali o discinesia tardiva).

Psicosi in corso di Malattia di Parkinson

Disturbi psicotici in corso di malattia di Parkinson, dopo il fallimento di una gestione terapeutica classica.

Il fallimento di una gestione terapeutica classica è definito come mancanza di controllo dei sintomi psicotici e/o deterioramento motorio inaccettabile dopo che sono state adottate le seguenti misure:

interruzione degli agenti anticolinergici (compresi gli antidepressivi triciclici);

riduzione progressiva della dose di farmaci anti-Parkinson, con tentativo di sospensione del dopamino-agonisti.

Non sono stati effettuati studi clinici controllati per valutare l'efficacia di Leponex nel ridurre i sintomi psicotici nei pazienti con malattia di Parkinson affetti da demenza (Mini Mental Scale ‹ 20).

Condizioni relative alla classificazione ai fini della fornitura:

«Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta, attestante esecuzione (settimanale per le prime 18 settimane e mensile successivamente) della conta e della formula leucocitaria e la compatibilità dei valori riscontrati con l'inizio, la prosecuzione o la ripresa del trattamento.

Prescrizione riservata esclusivamente ai centri ospedalieri e ai dipartimenti di salute mentale, da parte di specialisti in psichiatria o in neuropsichiatria.

Sulla base della predetta prescrizione specialistica, possono essere effettuate prescrizioni anche dal medico curante o da un medico di struttura autorizzata del servizio sanitario nazionale alle quali va però sempre allegata la prescrizione della specialista in originale».

I nuovi stampati, corretti ed approvati, sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A8678

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clodron»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale n. 443 del 27 giugno 2001

Società Fidia S.p.a., via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (Padova).

Specialita medicinale CLODRON:

«100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale, A.I.C. n. 034721011;

«100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 12 fiale, A.I.C. n. 034721023.

Oggetto provvedimento di modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato eccipienti;

da: sodio idrogenocarbonato 1,65 mg, acqua p.p.i. q.b. a 3,3 ml;

a: sodio idrogenocarbonato 5,8 mg, alcool benzilico 35 mg, acqua p.p.i. q.b. a 3,3 ml.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicato in etichetta.

01A8679

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Naropina - Oxis Turbohaler - Ratacand.».

Estratto provvedimento di modifica UAC n. 37

Società: Astrazeneca S.p.A. via F. Sforza 20080 Basiglio Milano.

Specialità medicinali: Naropina - Oxis Turbohaler - Ratacand.

Oggetto: provvedimento di modifica U.A.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale:

Naropina 2 mg/ml 5 fiali sterili in PP (polyamp) 10 ml in blister sterile AIC n. 032248027;

Naropina 2 mg/ml 5 sacche sterili in PP (polybag) da 100 ml in blister sterile AIC n. 032248078;

Naropina 2 mg/ml 5 sacche sterili in PP (polybag) da 200 ml in blister sterile AIC n. 032248080;

Naropina 7,5 mg/ml 5 fiale sterili in PP (polyamp) 10 ml in blister sterile AIC 032248104;

Naropina 10 mg/ml 5 fiale sterili in PP (polyamp,) 10 ml in blister sterile AIC n. 032248167;

Oxis Turbohaler 4,5 60 dosi da 4,5 mcg/dose AIC n. 033312012/M;

Oxis Turbohaler 9 60 dosi da 9 mcg/dose AIC n. 033312024/M;

Ratacand 8 28 cpr da 8 mg AIC n. 033577180/M;

Ratacand 16 28 cpr da 16 mg AIC n. 033577305/M prodotti anteriormente al 22 febbraio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto AIC/UAC n. 2 del 1° febbraio 2000 recanti il nome del titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori novanta giorni a purtire dal 16 agosto 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8233

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario prefabbricato «Flumechina 50% liquida» - Industria italiana integratori-Trei (ex integratore medicato Flu-Coli 500L).

Nella parte del comunicato: «Decreto n. 228 del 18 settembre 2000» relativo al medicinale veterinario prefabbricato «FLUMECHINA 50% liquida» - Industria italiana integratori Trei - pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 14 novembre 2000, pag. 22, riga 13, ove è indicata la confezione Tanica da 5 kg il numero A.I.C. si intende: «n. 102822020».

01A8613

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651187/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.